

Deliberazione n. 113/2017/PAR
Comune di Trevi (PG)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Composta dai Magistrati:

Dott. Fulvio Maria Longavita	Presidente
Dott. Vincenzo Busa	Consigliere Relatore
Dott.ssa Beatrice Meniconi	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie dell'Umbria in data 11 agosto 2017, prot. C.dc. n. 1570 in pari data, con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Trevi, datata 4 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;
UDITO il relatore, Cons. Vincenzo Busa;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Trevi, con nota dell'11 agosto 2017, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l'Umbria una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, in merito all'applicazione dell'articolo 82, comma 2 del TUEL, secondo il quale "*i consiglieri comunali [...] hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal [Titolo terzo, Capo quarto del TUEL], un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.*"

In particolare, il Comune chiede se sia possibile riconoscere tale indennità ai Capigruppo per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo.

DIRITTO

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - con disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva; principi modificati ed integrati con successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, le quali hanno evidenziato, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione. La verifica preliminare di ammissibilità della richiesta dei pareri formulati a questa Corte in base all'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, segue gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva delineati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come integrati dalle successive delibere n. 5-AUT/2006, n. 9-AUT/2009, n. 13/2007/SEZAUT, 4/2014/SEZAUT e 54-Contr./2010 delle Sezioni Riunite.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare, alla luce dei predetti principi, i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

Il Collegio ritiene la richiesta di parere soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all'Ente legittimato a proporre il parere, cioè il Comune, sia all'organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, in quanto organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente.

Allo stesso modo risulta soddisfatto il requisito oggettivo in quanto il quesito ha carattere di generalità ed astrattezza e rientra nella materia di contabilità pubblica limitatamente agli aspetti afferenti la normativa volta al contenimento della spesa pubblica per l'erogazione di gettoni di presenza ed indennità di funzione agli amministratori locali, come anche riconosciuto dalle Sezioni di questa Corte che si sono già espresse sull'argomento.

Nella richiesta di parere l'Ente ha rappresentato che "le funzioni della Conferenza dei Capigruppo [...] incidono sostanzialmente sull'attività [...] del Consiglio e appaiono come vere e proprie funzioni consultive, almeno per quanto riguarda lo Statuto del Comune di Trevi". Dette funzioni - precisa l'Ente - sono contemplate all'articolo 38, comma 4, dello Statuto del comune di Trevi, secondo cui "la Conferenza dei Capigruppo svolge, inoltre, funzioni consultive su iniziativa del Sindaco". Il tutto per accreditare il diritto dei Capigruppo di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alla Conferenza, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del TUEL.

Ciò premesso, osserva il Collegio che ai sensi del richiamato articolo 82, comando 2, del TUEL *"i consiglieri comunali e provinciali ... hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni."*

Lo stesso articolo 82, al comma 7, prevede che *"Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione...non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne."*

Si aggiunga che l'articolo 83, comma 2, del TUEL, sotto la rubrica *"divieto di cumulo"*, dispone che gli amministratori locali *"non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche"*.

L'insieme delle disposizioni richiamate, collocate nel Capo IV del Titolo III sotto la rubrica *"status degli amministratori locali"*, esprime un principio di onnicomprensività dei compensi percepiti dagli amministratori degli enti locali e la conseguente tassatività dei casi in cui matura in capo ai consiglieri comunali il diritto a percepire il gettone di presenza. Con ciò intendendosi che la partecipazione dei consiglieri alla Conferenza dei Capigruppo è già esaustivamente remunerata ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, nell'ambito dell'attività consiliare propria della funzione esercitata.

L'articolo 83, in particolare, si riferisce alla partecipazione ad organi e commissioni diversi da quelli di cui al citato comma 2 dell'art. 82, ma che siano comunque connessi all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'Ente, come nel caso in esame, in cui la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo trova le ragioni del suo conferimento nell'espletamento di funzioni che si ricollegano allo status di consigliere comunale.

A fronte del quadro generale appena illustrato, il quesito concernente la possibilità di erogare un gettone di presenza ai consiglieri comunali, in conseguenza della loro partecipazione alla Conferenza del Capigruppo, è stata risolta negativamente, oltre che da questa (cfr. del 69/2010/PAR) e da altre Sezioni regionali di Controllo (cfr. Sezione Puglia, del. n. 24/2017/PAR e n. 212/PAR/2015; Sezione Toscana, del. n. 362/2009/PAR; Sezione Sardegna, del. n. 126/2011/PAR; Sezione Veneto, del. n.30/2010/PAR; Sezione Lombardia, del. n. 411/2010/PAR, n. 592/2010/PAR.), anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2492/2002, secondo cui all'amministratore locale non compete alcun compenso per la partecipazione a commissioni che rientrano in senso lato tra i compiti inerenti l'ufficio coperto) e dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie (cfr. pareri del 28 maggio 2014 e del 2 settembre 2009).

La stessa deliberazione n. 411/2010/PAR del 16 marzo 2010, menzionata nella richiesta di parere, ribadisce la regola di portata generale per la soluzione del quesito in trattazione, laddove la Sezione Lombardia osserva che *"in merito all'esatto inquadramento della*

Conferenza in parola, ai componenti della stessa non è dovuto, quale regola di portata generale, il gettone di presenza dal momento che tale organo, per l'assetto organizzativo, la finalità e la natura delle funzioni esercitate, non può essere assimilato alle Commissioni consiliari permanenti cui si riferisce l'art. 82, comma 2, citato, e rientra, pertanto, nel novero delle altre commissioni alle quali si applica il divieto di cumulo dei compensi."

Questa Sezione non ha motivi per discostarsi dalla linea interpretativa affermata con le precedenti deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo che ritiene non consentita la corresponsione di gettoni di presenza per i componenti della Conferenza dei capigruppo.

P.Q.M.

Nelle predette considerazioni è il parere di questa Sezione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Trevi, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2017.

Il Relatore
f.to Vincenzo Busa

Il Presidente
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositata il 9 ottobre 2017
Il Preposto della Sezione
f.to Roberto Attilio Benedetti